

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (8° parte)

Informativa n. 46

09 settembre 2021

Nella **Circolare 25 giugno 2021, n. 7** l'Agenzia delle Entrate analizza per la prima volta il cd. "**Superbonus**", disciplinato dall'art. 119, D.L. n. 34/2020.

Anche in questo caso, al pari di quanto illustrato sul bonus facciate nella precedente informativa (*si veda l'Informativa 730 26 agosto 2021, n. 45*) la Circolare in esame fornisce i chiarimenti relativi alla **disciplina vigente per il 2020**, di interesse per il Mod. 730/2021.



Nella Circolare n. 7/2021 non sono riportati i chiarimenti emanati e le modifiche normative intervenute dal 1° gennaio 2021, che, riguardando le spese sostenute da tale data, impatteranno sulla dichiarazione del prossimo anno (Mod. 730/2022).

Nella presente Informativa 730 si propone un'**analisi della documentazione necessaria** affinchè il CAF/Professionista abilitato possa:

- verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del beneficio e
- **apporre il visto di conformità**, sia nel caso di fruizione diretta della detrazione (in sede di dichiarazione dei redditi), sia ai fini della corrispondente cessione del credito/sconto in fattura (ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020).

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La Circolare n. 7/2021, riprendendo i contenuti della Circolare n. 30/2020, precisa che le **disposizioni** in materia di **superbonus si affiancano** a quelle già vigenti in materia di **recupero del patrimonio edilizio, sismabonus e riqualificazione energetica** degli edifici.

In linea generale, quindi, ai fini del superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, oltre a quelli specificatamente indicati dalla norma agevolativa.

VISTO DI CONFORMITÀ

Il contribuente, in luogo dell'utilizzo diretto della maxi detrazione in dichiarazione dei redditi, può optare per la cessione del credito corrispondente o per lo sconto sul corrispettivo (art. 121, D.L. n. 34/2020): in questo caso, è tenuto ad acquisire preventivamente un visto di conformità sulla documentazione, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.



Il visto di conformità è rilasciato da intermediari abilitati, tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, seguendo un **iter di verifica** ed una **check list** documentale fornita dall'Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 30/2020.

La Circolare n. 7/2021, riprende l'elencazione proposta nel citato documento, fornendo ulteriori precisazioni.

CONDIZIONI SOGGETTIVE E TITOLARITÀ

Il CAF/professionista deve innanzitutto verificare che i contribuenti interessati al superbonus:

- rispettino le **condizioni soggettive** richieste (es. possesso di redditi imponibili in Italia, destinazione dell'unità immobiliare e limitazione a lavori su 2 unità per persone fisiche, etc.);
- possiedano/detengano l'immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo.



Si ricorda che il soggetto persona fisica **unico proprietario** di edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate è stato incluso nei soggetti interessati al superbonus ad opera della Legge n. 178/2020, con riferimento alle **spese sostenute nel 2021.**

L'autocertificazione di tale condizione sarà verosimilmente inserita nella documentazione richiesta in relazione alle spese 2021, da indicare nel Mod. 730/2022.

Soggetti	Titolo idoneo , al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi	 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, di proprietà dell'immobile o visura catastale Contratto di locazione/comodato registrato, dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell'immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente Copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di proprietà dell'immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell'immobile Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di assegnazione Sentenza di separazione Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso Documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente avente le stesse finalità sociali Documentazione idonea a dimostrare la natura di Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ENC o da parte di condomìni che aderiscono alle "configurazioni"
Condominio	CondominioCondominio mi- nimo	 A seconda del condominio Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell'amministratore di condominio Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo

RIPRODUZIONE VIETATA





Altre condizioni soggettive

Condizioni **autocertificabili** dal contribuente attraverso una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) che attesti:

- il possesso di redditi imponibili in Italia;
- che l'immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale;
- che l'immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico è utilizzato "promiscuamente" per l'esercizio dell'arte, professione o attività commerciale anche occasionale (superbonus ammesso al 50%);
- che il superbonus è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di efficientamento energetico (condizione richiesta alle persone fisiche);
- che il superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
- la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
- che gli interventi consistono/non consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti

PAGAMENTO DELLE SPESE

Le spese sostenute per gli interventi agevolabili ai fini del superbonus sono attestate principalmente da **fattu-** re e/o ricevute fiscali. Il pagamento, da parte delle persone fisiche, è effettuato mediante **bonifico bancario** o postale cd. "fiscale" (con applicazione della ritenuta dell'8%): per specifiche spese è ammesso anche l'utilizzo di strumenti diversi dal bonifico dedicato.

La Circolare n. 7/2021, per attestare le spese sostenute e lo strumento di pagamento utilizzato, richiede la documentazione di seguito elencata.

Aspetti contabili

Documenti di spesa

Possesso di redditi imponibili in Italia

 Destinazione dell'unità immo-

⋆ Limitazione a 2

siche)

ASD e SSD

biliare (persone fi-

unità immobilia-

ri (persone fisiche)

- Strumenti di pagamento
- Sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri
 - ✓ di cassa (persone fisiche, ENC)
 - ✓ di competenza (imprese, società, enti commerciali)
- Rispetto dell'importo massimo delle spese agevolabili

- Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza del D.P.R. n. 633/1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti
- **Bonifico bancario o postale** da cui risulti, per l'importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, causale del versamento, data e numero della fattura, codice fiscale del soggetto che versa e codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma.

Attenzione: Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell'utilizzo di mezzi tracciabili

- Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (es. oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
- Certificazione dell'amministratore di condominio

RIPRODUZIONE VIETATA



ABILITAZIONI AMMINISTRATIVE

Anche fini del superbonus, al pari di quanto disposto per **ecobonus e sismabonus**, il contribuente è tenuto a richiedere, ove previsto, le **abilitazioni amministrative** necessarie all'avvio dell'intervento.

Titoli amministrativi

- Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito
- Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente
- Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza, se prevista



Il nuovo comma 13-ter, articolo 119, D.L. n. 34/2020 dispone che gli interventi superbonus, ad esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui si indicano gli estremi del titolo abilitativo o che la costruzione è stata completata in data antecedente al settembre 1967.

Dal 5 agosto 2021 è in uso, a tal fine, il nuovo modello unificato CILA-S, approvato con Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 agosto 2021; tale modello sarà elencato nella documentazione relativa alle spese 2021, da indicare nel Mod. 730/2022.

ASSEVERAZIONE ED ATTESTAZIONI TECNICHE

Ai fini del superbonus (sia nel caso di utilizzo diretto che di opzione per cessione del credito o sconto in fattura) **oltre alla documentazione "ordinaria"**, l'art. 119, D.L. n. 34/2020 richiede che sia acquisita anche una specifica **asseverazione** del rispetto dei **requisiti tecnici degli interventi** effettuati nonché della **congruità delle relative spese** sostenute.

A seconda della **data di inizio lavori** (precedente o successiva l'entrata in vigore del **D.M. 6 agosto 2020**), l'asseverazione deve essere redatta secondo modalità differenti, nel rispetto di determinati requisiti tecnici.

La Circolare n. 7/2021 recepisce tale distinzione e indica quale tipologia di asseverazione il tecnico debba allegare a seconda dell'intervento effettuato.

□ INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 110%

Per gli interventi con data di inizio lavori:

- antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi del **D.M.** 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, e attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti;
- successiva al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi del D.M. 6 agosto 2020 (Decreto "Asseverazioni") e attesta la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici e comprende la congruità delle spese sostenute, secondo il punto 13 dell'Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 (Decreto "Requisiti"). Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico.

L'asseverazione è trasmessa **esclusivamente per via telematica all'ENEA**. L'asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa **entro 90 giorni dalla data di fine lavori**.

Per accedere al superbonus, **il doppio passaggio di classe** è da verificare, mediante gli appositi **attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali ante e post intervento**, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l'intervento.

RIPRODUZIONE VIETATA





La Circolare n. 7/2021 ricorda che ai fini del superbonus, il **doppio passaggio di classe** va verificato, con gli appositi attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali ante e post intervento, per **i soli fabbricati/condomini che realizzano l'intervento**.

Ad esempio quindi qualora un condominio composto da più fabbricati sostituisca l'impianto di climatizzazione centralizzato a servizio di tutte le unità, il doppio passaggio di classe va verificato con riferimento ai singoli immobili interessati dai lavori: se il miglioramento di 2 classi energetiche è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, il superbonus è ammesso solo in capo ai condòmini che possiedono le unità immobiliari negli edifici oggetto dei citati ulteriori interventi.

La Circolare n. 7/2021 ricorda inoltre che il **miglioramento energetico complessivo** va sempre verificato in relazione all'**intero edificio** e non anche con riguardo alle singole unità immobiliari:



"...salvo soltanto il particolare caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica si riferiscano a una unità immobiliare indipendente e autonoma sita in un edificio plurifamiliare."

Nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, D.M. 6 agosto 2020 (interventi sull'involucro opaco dell'edificio ammessi al superbonus) è necessario **acquisire e conservare** a cura del beneficiario gli **attestati per ogni singola unità immobiliare**.



Si ricorda che l'elenco si riferisce agli **interventi trainanti e trainati realizzabili nel 2020**. Non sono infatti considerate le modifiche alla disciplina intervenute nel corso del 2020 e 2021 e operative a partire dal 1° gennaio 2021.

Ad esempio **non è compreso** nell'elenco tra gli **interventi trainati** quello di **eliminazione delle barriere architettoniche**, ammesso al superbonus dalla Legge di Bilancio 2021.

Interventi trainanti

- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
 - ✓ su parti comuni
 - ✓ su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
 - ✓ su parti comuni
 - ✓ su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti

Interventi trainati

- Efficientamento energetico ex art. 14, D.L. n. 63/2013
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Sistemi di accumulo integrati
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Asseverazioni e attestazioni tecniche

- Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all'Enea
- Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all'Enea
- Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
- Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
- Relazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005 o provvedimento regionale equivalente
- Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
- Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell'asseverazione
- Attestazione dell'impresa che ha effettuato i lavori trainati tra l'inizio e la fine del lavoro trainante
- In presenza di soli interventi trainati (salvo che l'edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, dell'impresa che ha installato l'infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l'intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021)

RIPRODUZIONE VIETATA

10/11/2021

Superbonus

efficientamento

energetico



☐ INTERVENTI DI ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 110%

Per gli **interventi di riduzione del rischio sismico**, è richiesta **l'asseverazione** redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Anche in questo caso l'asseverazione attesta il rispetto dei **requisiti tecnici** e la **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato da ultimo dal D.M. n. 329/2020.

Gli **acquirenti delle case antisismiche** possono beneficiare del superbonus anche in presenza di **un'asseve-razione** predisposta con il **modello previgente** (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Le asseverazioni e le attestazioni sono **depositate presso lo sportello unico** competente di cui all'art. 5, D.P.R. n. 380/2001.



Anche in questo caso, **l'elenco** degli interventi trainanti e trainati **non contempla le modifiche** intervenute nel corso del 2020 e 2021, operative dal **1° gennaio 2021**: ad esempio, si ricorda che l'**eliminazione delle barriere architettoniche** è stato ammesso come **intervento trainato** ai fini del **supersismabonus** solo ad opera dell'art. 33, D.L. n. 77/2021, in vigore dal 1° giugno 2021.

Superbonus

antisismico

familiari indipendenti Interventi trainati

Interventi trainanti

Interventi antisismici e di ri-

duzione del rischio sismi-

co di cui ai commi da 1-bis

63/2013 su parti comuni, su

edifici unifamiliari o pluri-

a 1-septies, art. 16, D.L. n.

- Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Sistemi di accumulo integrati

Asseverazioni e attestazioni tecniche

- Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL
- Ricevuta di deposito presso lo sportello unico
- Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
- Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell'asseverazione
- Attestazione dell'impresa che ha effettuato i lavori trainati tra l'inizio e la fine del lavoro trainante
- Relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 2, D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 con ricevuta di deposito presso il comune
- In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato

Il tecnico abilitato è tenuto ad allegare all'asseverazione, a pena di invalidità della stessa, copia:

- della **polizza di assicurazione** con massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni, comunque non inferiore a € 500.000;
- del documento di riconoscimento.

Come ricorda la Circolare n. 7/2021, l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato se i professionisti hanno già sottoscritto una **polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale**, a condizione che:

- → non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- → preveda un massimale non inferiore a € 500.000 specifico per il rischio di asseverazione da integrare ove necessario;
- → garantisca un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività almeno di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

RIPRODUZIONE VIETATA